

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4019

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(PANDOLFI)

---

Differimento dei termini di scadenza dei contributi  
dovuti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU)

---

*Presentato il 30 settembre 1986*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il provvedimento è diretto a differire taluni termini in materia di versamento dei contributi agricoli.

In particolare il primo comma dell'articolo unico prevede, per l'anno 1986, il differimento al 30 novembre 1986 dei termini del 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre stabiliti dall'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato, nonché dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede il differimento alla medesima data del 30 novembre 1986 del versamento della prima e della seconda rata, scadute rispettivamente il 10 luglio ed il 10 settembre, del contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai sensi dell'articolo 22, lettera e), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Al terzo comma si dispone il differimento al 30 novembre 1986 dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a tutto il 10 novembre 1986 ai sensi e per gli effetti di cui all'ar-

articolo 2, comma 3.1 e 6 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 e dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

Il quarto comma dispone che debbano considerarsi utilmente corrisposti, senza aggravii di interessi, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo indeterminato, impiegati nel terzo e quarto trimestre 1985, versati, rispettivamente, entro il 5 febbraio e il 5 maggio 1986, anziché entro il 5 gennaio ed il 5 aprile così come previsto dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il differimento dei suddetti termini si rende necessario per le notevoli difficoltà operative che si sono frapposte ad un tempestivo invio, da parte del Servizio contributi agricoli unificati, dei bollettini predisposti per gli adempimenti contributivi. Le difficoltà di cui sopra sono da imputare alle complesse procedure concernenti, fra l'altro, l'acquisizione, la registrazione, l'elaborazione meccanografica dei dati nonché l'allestimento, la pre-stampa e la spedizione del bollettino di conto corrente postale. A ciò è da aggiungere che il Servizio contributi agricoltori unificati ha dovuto provvedere alla predisposizione degli atti per il recupero dei contributi sospesi — con diversi provvedimenti succedutisi nel tempo — a seguito

di eventi calamitosi (sisma e siccità) verificatisi in alcune regioni meridionali.

Nel mese di agosto ultimo scorso l'attività del Centro elettronico del Servizio contributi agricoltori unificati si è ulteriormente aggravata a causa dell'entrata in vigore dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, che ha soppresso il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

La norma, della cui soppressione si tratta, escludeva dal beneficio della sospensione del pagamento dei contributi, dovuti per gli anni 1981-1985 e della conseguente dilazione in cinque annualità del relativo recupero — disposto, dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 1-bis, in favore dei contribuenti con aziende ubicate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata — le aziende agricole che avessero già beneficiato di provvedimenti di rateazione dei contributi venuti a scadere tra il 1981 e il 1985.

L'intervenuta abrogazione del suddetto comma 2 rende necessario riconoscere alle aziende interessate il diritto al pagamento dilazionato, comportando per il Servizio contributi agricoltori unificati l'onere di dover procedere all'allestimento, alla stampa ed alla spedizione di nuovi bollettini.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della prima, seconda e terza rata dei contributi di cui all'articolo 13, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, è fissato al 30 novembre 1986.

2. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della prima e della seconda rata del contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato al 30 novembre 1986.

3. I versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a tutto il 10 novembre 1986 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi (3.1) e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, ed all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono considerati effettuati nei termini purché eseguiti entro il 30 novembre 1986.

4. I versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato impiegati nel terzo e nel quarto trimestre 1985, eseguiti entro le date, rispettivamente, del 5 febbraio e del 5 maggio 1986, sono considerati effettuati nei termini.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.